

**STATUTO
DELLA FONDAZIONE
SALUS POPULI ROMANI
- ENTE FILANTROPICO - ETS
(Ente del Terzo Settore)**

* * *

Art.1

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

- 1.1 - È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, s.m.i. (d'ora innanzi, il "Codice del Terzo Settore") e del Codice civile la "FONDAZIONE SALUS POPULI ROMANI - ENTE FILANTROPICO - ETS", di seguito per brevità indicata anche come "Fondazione".
- 1.2 - In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del Codice del Terzo Settore, la Fondazione ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Prima di tale iscrizione, non avendo la Fondazione ancora assunto la qualifica di Ente del Terzo Settore ai fini dell'applicazione del Codice del Terzo Settore, non si potrà fare uso di tale acronimo.
- 1.3 - La Fondazione è un Ente Filantropico, ai sensi degli articoli 37 ss. del Codice del Terzo Settore, promosso dalla Diocesi di Roma, ed opera a supporto della Comunità ecclesiale presente, in tutte le sue espressioni, nel territorio del Lazio, ricercandone la collaborazione.
- 1.4 - La Fondazione ha sede in Roma, attualmente in Piazza Giovanni Paolo II n.1.
- 1.5 - La Fondazione ha durata a tempo indeterminato.

Art.2

SCOPO

- 2.1 - La Fondazione esercita attività di interesse generale senza scopo di lucro, ed agisce secondo i principi della sussidiarietà, stabiliti anche dall'art. 118 ultimo comma della Costituzione Italiana, dell'assistenza sociale e della beneficenza al fine di sviluppare nella comunità civile la cultura della giustizia, della solidarietà, della prevenzione e della legalità anche attraverso il corretto uso del denaro, delle risorse economiche e del ricorso al credito.
- 2.2 - In particolare, la Fondazione ha per scopo la prevenzione ed il contrasto dell'usura, del sovraindebitamento, delle dipendenze dal gioco d'azzardo - comprese altre forme similari - e dei relativi effetti e della conseguente esclusione sociale; opera in sintonia con la Costituzione Italiana e, ispirandosi ai principi cristiani, con la Dottrina Sociale della Chiesa, perseguendo le finalità generali di promozione umana e giustizia sociale facendo anche riferimento alle indicazioni della Conferenza Episcopale Italiana (CEI).
- 2.3 - La Fondazione, pertanto, si adopera per assistere e sostenere persone e famiglie vulnerabili residenti o domiciliati

nella Regione Lazio, che si trovino nelle condizioni di cui sopra, che siano prive di risorse finanziarie sufficienti ed in condizione di esclusione sociale o di grave difficoltà nell'accesso al credito, effettuandone una presa in carico che le accompagni ad uscire dalla propria condizione di bisogno ed esclusione sociale; realizza tali funzioni attraverso una pluralità di strumenti socio-psico-assistenziali ed attraverso la facilitazione della concessione di crediti bancari garantiti da fondi pubblici, di privati o propri, secondo criteri di stato di bisogno, meritevolezza e capacità di restituzione.

Art.3

ATTIVITÀ

3.1 - La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni (con particolare riferimento agli interventi per ridurre il disagio individuale e familiare, le difficoltà sociali e le condizioni di non autonomia derivanti da inadeguatezza di reddito) ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (articolo 5, primo comma, lettera a) del Codice del Terzo Settore);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (articolo 5, primo comma, lettera i) del Codice del Terzo Settore);
- servizi strumentali ad Enti del Terzo Settore, resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da Enti del Terzo Settore (articolo 5, primo comma, lettera m) del Codice del Terzo Settore);

3.1.1 - In particolare, la Fondazione svolge:

- la promozione di ogni iniziativa e l'utilizzo di ogni strumento idoneo a prevenire ed a contrastare il fenomeno del prestito illecito di denaro e di ogni attività che, approfittando dello stato di bisogno delle persone e delle famiglie, tenda a ridurle in schiavitù, o comunque a metterle in condizione di privazione della libertà e di offesa alla dignità personale;
- la promozione umana e filantropica, accogliendo, ascoltando e accompagnando le persone in condizioni di necessità, al fine di prevenire e contrastare i fenomeni del sovraindebitamento e del prestito illecito del denaro, per favorirne l'inclusione finanziaria assicurando loro le necessarie informazioni ed, ove necessario, l'assistenza tecnica, amministrativa, legale e di tutela giudiziaria, ivi compresa la costituzione di parte civile in giudizio della parte lesa e della stessa Fondazione; la Fondazione svolgerà l'attività di assistenza adeguata per le

persone e le famiglie che si trovino in condizioni di forte indebitamento o soggette ad usura od estorsione;

- nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 17 ottobre 2014, n. 176, emanato in attuazione dell'articolo 111, quinto comma del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, l'attività di microcredito e di supporto con i connessi servizi ausiliari, da svolgersi congiuntamente alle altre attività statutarie aventi tutte obiettivi di inclusione sociale e finanziaria;

- la concessione di garanzie per finanziamenti e mutui, a valere su fondi propri o pubblici, statali o regionali, appositamente depositati presso Istituti di Credito convenzionati, allo scopo di consentire l'accesso al credito legale a soggetti sovraindebitati o a rischio di usura; qualora la Fondazione agisca prestando la garanzia con fondi pubblici, si atterrà ai criteri stabiliti dalla legge e dalle norme regolamentari statali e regionali, con particolare riferimento ai vigenti criteri stabiliti dal MEF, ai sensi della legge 7 marzo 1996 n. 108, i.e. con riferimento all'effettivo stato di bisogno dei richiedenti, alla serietà della ragione dell'indebitamento connessa allo stato di bisogno, alla capacità di rimborso in base al reddito o alla situazione patrimoniale ed alle fondate prospettive di sottrarre l'indebitato all'usura;

- la raccolta ed elaborazione di informazioni e dati in grado di contribuire ad una seria lettura ed analisi dei fenomeni sociali legati o comunque connessi o dipendenti dall'uso del denaro e degli strumenti di pagamento, di risparmio e investimento;

- l'elaborazione, la promozione ed il sostegno, anche mediante accordi e collaborazioni con soggetti qualificati, di apposite norme e regolamenti atti a rafforzare la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni dell'usura, del sovra indebitamento, della dipendenza dal gioco d'azzardo e dei relativi effetti;

- la promozione, l'organizzazione e la partecipazione ad iniziative qualificate di formazione, informazione e di educazione finanziaria, al risparmio e previdenziale, anche in collaborazione con altri soggetti competenti, come Istituzioni, Enti, Università e Centri di ricerca e di formazione;

- la raccolta e la diffusione di buone pratiche in materia di corretto utilizzo del denaro e degli strumenti di pagamento, di risparmio ed investimento, di prevenzione e contrasto ai fenomeni dell'usura del sovra indebitamento, della dipendenza dal gioco d'azzardo, e dei relativi effetti, di saggia e responsabile gestione delle risorse economiche e finanziarie delle persone e delle famiglie;

- la pubblicazione di materiale informativo e formativo, di studi e ricerche, attraverso gli strumenti tecnologici disponibili ritenuti più idonei, atti a sviluppare la cultura della solidarietà, della legalità, della sostenibilità, e della responsabilità sociale sul corretto utilizzo del denaro e delle risorse economiche e finanziarie;

- la collaborazione ed il confronto con gli altri Enti del Terzo

Settore, per promuovere e rafforzare la presenza sul territorio di una efficace rete di soggetti e di iniziative in grado di mantenere alta l'attenzione e la vigilanza sui fenomeni dell'usura, del prestito illegale, del sovra indebitamento, dipendenza dal gioco d'azzardo e dei relativi effetti e sulle esistenti attività di loro prevenzione e contrasto;

- la partecipazione ad Organismi, Comitati, Associazioni, Reti, Gruppi di Lavoro, aventi scopi analoghi e di interlocuzione con gli attori della vita economica, sociale e culturale maggiormente attinenti alle proprie finalità statutarie;

- la cooperazione, attraverso intese ed accordi operativi, con la Caritas Diocesana di Roma e le altre realtà Ecclesiali attive nel campo della solidarietà, della promozione umana e sociale, dell'educazione, del diritto, del sostegno ed accompagnamento delle famiglie e delle persone fragili e svantaggiate;

- la promozione o la partecipazione a convegni, seminari di studio, eventi, mostre, attività di studio e ricerca, pubblicazioni, su tutti i temi di interesse diretto od indiretto;

- la collaborazione con le istituzioni pubbliche e le forze dell'ordine nelle attività di tutela dei debitori e di promozione della legalità, e di contrasto al fenomeno del prestito illegale e dell'usura;

- la denuncia pubblica, e presso i competenti organi di vigilanza e controllo, delle pratiche scorrette e non conformi alle norme poste in atto da banche ed operatori finanziari, e dialogo con gli stessi operatori finanziari, banche e loro associazioni ed organismi di categoria per promuovere l'effettiva attuazione delle norme di tutela dei debitori e dei loro diritti, ed il superamento delle prassi illegittime, afflittive e vessatorie, o comunque non rispettose della dignità delle persone;

- ogni altra attività comunque affine, propedeutica, accessoria e connessa alle precedenti.

3.2 - La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente paragrafo, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi degli articoli 6 e 7 del Codice del Terzo Settore; potrà inoltre, con funzioni strumentali agli obiettivi della Fondazione, promuovere, costituire o partecipare ad altri enti ed imprese o reti di imprese e, comunque, ad altri organismi riconosciuti in Italia ed all'estero, con cui condivida finalità e metodi. Tali imprese dovranno avere l'obbligo della destinazione dei relativi utili, nel rispetto dei principi ed obblighi della normativa sugli Enti del Terzo Settore, di quella sulla "impresa sociale" o della "società benefit" alla quale devono uniformarsi.

Art.4

PATRIMONIO

4.1 - Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale.

4.2 - Il patrimonio della Fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato dal fondo di dotazione della Fondazione "Salus Populi Romani", trasformata in Ente Filantropico del Terzo settore, di valore pari ad Euro 103.291,00 (centotremiladuecentonovantuno virgola zero zero) e comunque non inferiore a quanto previsto nell'articolo 22 del Codice del Terzo settore;

- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori o da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- costituito, altresì, dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai fondatori o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- dai proventi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;

- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

4.3 Ai sensi dell'art. 22, comma 5, d.lgs. n. 117 del 2017, quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo direttivo, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione della fondazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, ovvero la fusione, ove consentita.

4.4 - Il patrimonio sarà amministrato dagli organi della Fondazione secondo le norme di legge e dello Statuto e sarà utilizzato esclusivamente per il perseguimento degli scopi della Fondazione.

4.5 - In applicazione del principio di assenza di scopo di lucro, è espressamente vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di bilancio a fondatori, lavoratori, collaboratori, consulenti, volontari, membri degli organi e

titolari di cariche ed in-carichi, anche nell'ipotesi di scioglimento ed estinzione della Fondazione.

4.6 - La Fondazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine, è in ogni caso vietata la distribuzione indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate.

Art.5

PRINCIPI DI GESTIONE DELLA FONDAZIONE

Ai fini di cui all'articolo 38, primo comma, del Codice del Terzo Settore, la Fondazione si attiene ai seguenti principi e criteri di gestione:

- nella gestione del patrimonio dovranno essere osservati i principi di trasparenza, eticità e correttezza, e rispettati i criteri di efficienza, con attenzione all'ottenimento di buoni risultati di gestione e di contenimento dei relativi costi;
- i medesimi principi di diligenza, trasparenza, eticità, correttezza ed efficienza dovranno essere osservati nella raccolta di fondi e risorse in genere, nonché nella destinazione e nelle modalità di erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno delle attività di interesse generale di cui al presente Statuto. In particolare, le iniziative promosse dalla Fondazione sono approvate dal Consiglio Direttivo sulla base di: a) indirizzi strategici e obiettivi da perseguire; b) priorità e strumenti di intervento; c) settori, ambiti e aree di intervento; d) ammontare complessivo delle risorse da destinare all'attività istituzionale e la ripartizione delle stesse tra i settori di intervento.

Art.6

PATRIMONI DESTINATI

La Fondazione, qualora ricorrano le condizioni di legge, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti c.c..

Art.7

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- ~ il Consiglio Direttivo;
- ~ il Presidente;
- ~ l'Organo di Controllo ed il Revisore Legale;

Art.8

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

8.1 - La Fondazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo, composto di 5 (cinque) membri, di cui un Presidente, un Vice Presidente e tre Consiglieri.

8.2 - In ragione del proprio ufficio, il Direttore pro-tempore della Caritas Diocesana di Roma fa parte di diritto del Consiglio Direttivo ed assume la carica di Presidente.

8.3 - I restanti quattro Consiglieri sono nominati dal Cardinale

Vicario per la Diocesi di Roma; detti Consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla loro nomina, salvo il caso di dimissioni o revoca, e possono essere rinominati.

8.4 - Non possono essere nominati membri del Consiglio Direttivo coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c. e che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'articolo 8, primo comma del D.M. 176/2014 e lettera c) comma 2 del art. 111 del t.u.b.. I componenti del Consiglio Direttivo si adegueranno ad eventuali e future normative, tempo per tempo vigenti, in materia di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

8.5 - Il Consiglio Direttivo è titolare di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente Statuto, e comunque necessari per il perseguimento degli scopi della Fondazione. In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

- ~ amministrare il patrimonio della Fondazione per il raggiungimento degli scopi dello Statuto, secondo i principi di correttezza, prudenza e buona amministrazione;

- ~ approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, corredato della relazione sulla missione;

- ~ indirizzare, promuovere ed attuare tutte le attività della fondazione previste dallo Statuto;

- ~ redigere e licenziare ogni regolamento della Fondazione;

- ~ occuparsi del personale che svolge il suo lavoro presso la Fondazione, curando l'assunzione, il licenziamento, il trattamento giuridico ed economico;

- ~ deliberare le modifiche statutarie;

- ~ deliberare lo scioglimento e la devoluzione ai sensi di quanto infra prescritto, nonché la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione;

- ~ delibera in merito ai compensi da attribuire ai componenti l'Organo di Controllo ed al Revisore.

8.6 - Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Vice Presidente ed, inoltre, può attribuire specifiche funzioni o deleghe agli altri Consiglieri. In particolare, il Consiglio potrà istituire un "Comitato Tecnico" costituito da tre componenti, di cui almeno due consiglieri per l'esame e la valutazione delle richieste di aiuto e per deliberare gli interventi. Il Comitato tecnico ha una durata coincidente con quella del Consiglio o dei singoli consiglieri delegati, salvo revoche o dimissioni. L'operatività del Comitato Tecnico potrà essere disciplinata da apposito regolamento.

8.7 - Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando siano presenti la maggioranza dei consiglieri in carica e delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

8.8 - Il Consiglio direttivo si riunisce almeno ogni tre mesi;

è convocato, altresì, dal Presidente o dal Vice Presidente ogni volta che lo ritengano necessario, ovvero su richiesta di almeno due Consiglieri, con preavviso di almeno due giorni, derogabile in caso di estrema urgenza. La convocazione è valida se effettuata a mezzo lettera raccomandata postale o a mano, posta elettronica certificata (PEC), fax, e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento. È sempre valida la riunione del Consiglio Direttivo, anche senza preavviso e convocazione, qualora siano presenti tutti i membri.

8.9 - Il Consiglio può validamente riunirsi e deliberare anche mediante strumenti di telecomunicazione audiovisivi, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e partecipare alla riunione.

8.10 - Il Consiglio direttivo nomina un Segretario, anche non consigliere, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'articolo 8, primo comma del D.M. 176/2014, che coordina le attività della Fondazione, del personale e dei volontari; cura l'esecuzione delle delibere del consiglio e delle decisioni del presidente e del vice presidente, agendo in stretta collaborazione con essi; ha la responsabilità della quotidiana gestione organizzativa, amministrativa e contabile compresa la redazione e la cura dei verbali delle riunioni, che vengono raccolti in apposito libro.

Art.9

IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la responsabilità dell'ordinaria gestione della Fondazione, ha la rappresentanza legale della stessa di fronte ai terzi ed in giudizio, e può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

Il Presidente, in particolare:

~ ha il potere di firma degli atti relativi alle proprie funzioni;

~ provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

~ dirige, insieme al Vicepresidente, l'attività del Segretario, del personale e dei volontari;

~ convoca il Consiglio Direttivo e riferisce allo stesso i fatti rilevanti relativi all'attività della Fondazione.

Il Presidente può delegare specifiche funzioni al Vicepresidente o a singoli Consiglieri.

Art.10

IL VICE PRESIDENTE

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento. Svolge, inoltre, le funzioni ed i compiti che gli vengono delegati, permanentemente o temporaneamente, dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, nell'ambito dei quali ha la rappresentanza verso i terzi ed il potere di firma dei relativi atti.

Art.11

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE

11.1 - L'Organo di Controllo è composto da tre membri, nominati dal Cardinale Vicario della Diocesi di Roma, in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Esso resta in carica tre anni, concludendo il suo mandato al momento dell'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla sua nomina e decadendo dalla carica al momento della delibera di nuova nomina.

11.2 - Ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, lett. c) del D.M. 176/2016, i componenti dell'Organo di Controllo devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti all'articolo 8, primo comma, del medesimo D.M. e non devono incorrere nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c..

11.3 - Le ulteriori incompatibilità, ineleggibilità e cause di decadenza e le ipotesi di cessazione dall'ufficio per l'Organo di controllo e di Revisione sono quelle stabilite dalla legge e dai regolamenti vigenti.

11.4 - All'Organo di Controllo si applica quanto previsto nell'articolo 30 del Codice del Terzo Settore.

11.5 - Nei casi previsti dalla legge il Consiglio Direttivo nomina anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'articolo 31 del Codice del Terzo settore, ove non ritenga di affidare all'Organo di Controllo anche la revisione legale dei conti.

11.6 - L'Organo di Controllo:

- ~ vigila sull'osservanza della legge e dello statuto;
- ~ vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- ~ vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, e sul suo concreto funzionamento;
- ~ verifica l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- ~ attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge ed ai principi e linee guida vigenti.

11.7 - L'Organo di Controllo ed il Revisore:

- ~ partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo relative all'approvazione del Bilancio d'Esercizio;
- ~ possono chiedere di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, qualora ritengano di sottoporre allo stesso temi di particolare rilevanza, ovvero vengano invitati dal Presidente a partecipare alle stesse qualora questi lo ritenga opportuno.
- ~ possono rivolgere al Presidente o al Consiglio direttivo raccomandazioni o pareri scritti, anche su richiesta degli stessi.

11.8 - Le attività e decisioni dell'Organo di Controllo e del Revisore vengono verbalizzate e raccolte in apposito Libro, tenuto a cura dell'organo stesso.

11.9 - I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, ed a tal fine, possono chiedere agli

amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.12

IL COMITATO DEI SAGGI

12.1 - Il Comitato dei saggi è composto da 5 membri e precisamente:

1. Il Cardinale Vicario di Roma, che ne riveste di diritto il ruolo di Presidente;
2. Il Vice Gerente della diocesi di Roma o facente funzione;
3. Il Vescovo incaricato della pastorale della famiglia o facente funzioni;
4. Il Vicedirettore della Caritas diocesana di Roma;
5. un esperto finanziario scelto, dal Cardinal Vicario di Roma, tra gli operatori volontari della Caritas.

12.2 - I membri che fanno parte del Comitato dei saggi in ragione del loro ufficio durano in carica fino a quando ricoprono il loro ufficio, mentre l'esperto di cui al punto 5 del superiore paragrafo dura in carica tre anni.

12.3 - Il Comitato dei saggi esprimerà pareri non vincolanti su qualsiasi argomento che il Consiglio direttivo riterrà opportuno sottoporre al suo esame.

12.3 - Il Comitato dei saggi si riunisce, su richiesta del Presidente o del Consiglio Direttivo, per formulare pareri o raccomandazioni non vincolanti, o per proporre e realizzare studi, analisi e ricerche o suggerire buone prassi sui temi di interesse della Fondazione.

Art.13

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

13.1 - L'esercizio finanziario annuale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

13.2 - Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'articolo 13 del Codice del Terzo Settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'articolo 14 del medesimo codice. Insieme al Bilancio saranno altresì predisposti, ove previsto dalla legge, la Relazione di missione ed il Rendiconto Gestionale, e qualsiasi altro elaborato previsto obbligatoriamente dalle norme.

13.3 - Ai sensi dell'articolo 39 del Codice del Terzo Settore, il bilancio sociale della Fondazione deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

13.4 - Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione, resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e, solo per la differenza, per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Art.14

VOLONTARI

14.1 - Ai sensi degli artt. 17 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione, nello svolgimento della propria attività, può avvalersi delle prestazioni lavorative di volontari.

14.2 - Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, intendendo svolgere una attività in favore della comunità e del bene comune, mette a disposizione della Fondazione, in modo spontaneo e gratuito, nel rispetto del Codice etico e del Regolamento della stessa, il proprio tempo e le proprie capacità, per lo scopo della Fondazione e nell'ambito delle sue attività a sostegno delle persone e della comunità.

14.3 - I volontari prestano la propria opera all'interno della Fondazione collaborando alla realizzazione dello scopo e delle attività previste dallo Statuto e delle iniziative promosse dal Consiglio Direttivo, che potrà anche incaricare di compiti specifici gruppi di essi o singoli volontari.

14.4 - I volontari, in particolare, collaborano con il personale della Fondazione nell'ascolto dei richiedenti aiuto e sostegno, nell'analisi dei bisogni e nella ricerca di soluzioni adeguate e sostenibili per i beneficiari e le loro famiglie, e si adoperano per accompagnarli nel percorso di uscita dallo stato di bisogno insieme agli altri soggetti che li hanno presi in carico e li seguono.

14.5 - La Fondazione promuoverà la formazione e l'aggiornamento costante dei volontari, organizzando proprie iniziative o la partecipazione ad eventi formativi e culturali organizzati da altri enti operanti nel campo sociale, economico ed assistenziale.

14.6 - I volontari vengono iscritti in apposito registro tenuto a norma di legge e si applicano loro le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 del Codice del Terzo Settore.

Art.15

TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE

La Fondazione può operare trasformazioni, fusioni e scissioni, ai sensi dell'art. 42-bis c.c. La competenza alla decisione di tali operazioni è rimessa al Consiglio Direttivo.

Art.16

SCIoglimento ED ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

16.1 - La Fondazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile. Si scioglie, inoltre, per le cause previste nell'articolo 27 c.c. o per altre disposizioni di legge.

16.2 - Il verificarsi delle cause di scioglimento è accertato dal Consiglio Direttivo, che potrà, se necessario, nominare uno o più liquidatori, anche scelti tra i Consiglieri, per la realizzazione dell'attivo patrimoniale e l'estinzione dei debiti, definendone il mandato ed i poteri.

16.3 - Completata la liquidazione, il Consiglio Direttivo approverà il bilancio finale di liquidazione predisposto dal liquidatore e dichiarerà l'estinzione della Fondazione osservando le procedure di legge.

16.4 - Il patrimonio residuo eventualmente realizzato sarà

devoluto ai sensi dell'articolo 9 del Codice del Terzo Settore.

Art.17

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono applicabili le disposizioni di legge in materia di Enti del Terzo Settore, nonché le norme del Codice civile e delle relative disposizioni di attuazione, ogni altra norma in materia di Fondazioni ed Enti senza scopo di lucro ed ogni norma in tema di microcredito, applicabile alle Fondazioni.

F.to Giustino Trincia

Alessandro SQUILLACI notaio (l.s.)